



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalgiureWeb](http://www.italgiureWeb) del [CED della Corte di Cassazione](http://CED.della.Corte.di.Cassazione)

**REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, n. 1604 (GU n. 018 del 23/01/1932)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA.
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.18 DEL 23
GENNAIO 1932)**

URN: *urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604*

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTE LE LEGGI 4 MARZO 1977, N. 3706, E 11 LUGLIO 1904, N. 378, IL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1917, N. 698, LA LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, I REGI DECRETI-LEGGE 21 OTTOBRE 1923, N. 2472, 21 OTTOBRE 1923, N. 2726, 23 MAGGIO 1924, N. 921, IL R. DECRETO 15 FEBBRAIO 1925, N. 767, I REGI DECRETI-LEGGE 24 MAGGIO 1925, N. 1140, 15 OTTOBRE 1925, N. 1924, E 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, LA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, IL R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, LA LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1224, ED IL R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149;

VISTO L'ART. 5 DEL CITATO R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A COORDINARE A RIUNIRE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE SULLA PESCA;

VISTA LA LEGGE 28 MAGGIO 1931, N. 656, CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A COORDINARE E RIUNIRE NEL TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA PESCA EMANATE POSTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N.2525, E FINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA LEGGE;

UDITO IL CONSIGLIO DI STATO;

SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO, PER I LAVORI PUBBLICI, PER LE COMUNICAZIONI, PER LE FINANZE, PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO, E PER LE CORPORAZIONI;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**È APPROVATO L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA,
FIRMATO, D'ORDINE NOSTRO, DAL MINISTRO PROPONENTE.**

**ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO
STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI
DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.**

DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 8 OTTOBRE 1931

VITTORIO EMANUELE

*MUSSOLINI - ACERBO - DI CROLLALANZA - CIANO - MOSCONI -
GIULIANO - ROCCO - BOTTAI.*

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 7 GENNAIO 1932

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 316, FOGLIO 8. - MANCINI.

Annesso A

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA.

TITOLO I. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 1, COMMI 1/A E 3/A).

LA PRESENTE LEGGE REGOLA LA PESCA NELLE ACQUE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL MARE TERRITORIALE, ED IN QUELLE DI PROPRIETÀ PRIVATA NEI CASI ESPRESSAMENTE STABILITI.

PER QUANTO RIGUARDA LA POLIZIA DELLE ACQUE E DELLA NAVIGAZIONE, IL TRATTAMENTO DA USARSI VERSO GLI STRANIERI, E LE CONCESSIONI DI PERTINENZE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL MARE TERRITORIALE, RESTANO INALTERATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA MARINA MERCANTILE, ED IN ALTRE LEGGI.

ART. 2. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 2, COMMA 1/A;

LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 23).

I REGOLAMENTI PER LA ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, E LE SUCCESSIVE LORO MODIFICAZIONI, SARANNO APPROVATI CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE COMUNICAZIONI PER QUANTO CONCERNE LA PESCA MARITTIMA, E CON GLI ALTRI MINISTERI INTERESSATI, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PESCA E DEL CONSIGLIO DI STATO. SARÀ ANCHE SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI QUALORA I REGOLAMENTI INTERESSINO IL REGIME IDRAULICO.

ART. 3. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 2, COMMA 2/A, E ART. 9;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 3/A).

I REGOLAMENTI DETERMINERANNO:

1/A I LIMITI ENTRO I QUALI AVRANNO VIGORE LE NORME RIGUARDANTI LA PESCA MARITTIMA E QUELLE RIGUARDANTI LA PESCA FLUVIALE E LACUALE NEI LUOGHI OVE LE ACQUE DOLCI SONO IN COMUNICAZIONE CON QUELLE SALSE;

2/A LE NORME SUI LUOGHI, SUI TEMPI, SUI MODI, SUGLI STRUMENTI DI PESCA, SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI ESSA, E SUL REGIME DELLE ACQUE, ALLO SCOPO DI CONSERVARE LE SPECIE DEI PESCI E DEGLI ANIMALI ACQUATICI;

3/A I LIMITI DI DISTANZA DALLA SPIAGGIA O DI PROFONDITÀ DI ACQUE, IN CUI SARANNO APPLICATE LE DISCIPLINE SULLA PESCA MARITTIMA, INTESE SPECIALMENTE A TUTELARE LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE;

4/A LE DISTANZE E LE ALTRE NORME DA OSSERVARE NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA IN GENERE, O DI PESCAGIONI SPECIALI, RISPETTO ALLE FOCI DEI FIUMI, ALLE TONNARE, ALLE MUGGINARE, ALLE VALLI SALSE ED AGLI STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO DEI PESCI E DEGLI ALTRI ANIMALI VIVENTI NELLE ACQUE;

5/A LE PRESCRIZIONI DI POLIZIA NECESSARIE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA PROPRIETÀ NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA;

6/A LE DISCIPLINE SUI MODI E SUI TEMPI DELLA PESCA DEL CORALLO;

7/A LE NORME PER EVITARE I DANNI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI ALLA PESCOSITÀ DAI VERSAMENTI IN MARE DI RESIDUI DI OLII MINERALI O DI ALTRI RIFIUTI DI BORDO;

8/A TUTTE LE ALTRE NORME E SANZIONI RISERVATE ESPRESSAMENTE DALLA PRESENTE LEGGE AI REGOLAMENTI.

ART. 4. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, COMMA 1/A).

I REGOLAMENTI STABILIRANNO INOLTRE QUALI DELLE DISPOSIZIONI SULLA PESCA SIANO DA OSSERVARE ANCHE NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA SULLE ACQUE DI PRIVATA PROPRIETÀ IN IMMEDIATA COMUNICAZIONE CON QUELLE DEL DEMANIO PUBBLICO O DEL MARE TERRITORIALE.

ART. 5. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 3).

SONO VIETATI LA PESCA E IL COMMERCIO DEL FREGOLO, DEL PESCE NOVELLO E DEGLI ALTRI ANIMALI ACQUATICI NON PERVENUTI ALLE DIMENSIONI INDICATE DAI REGOLAMENTI.

È FATTA ECCEZIONE PEL MATERIALE DESTINATO A SCOPI SCIENTIFICI, ALLA VALLICULTURA, ALL'OSTRICULTURA, E AD ALTRI ALLEVAMENTI ARTIFICIALI, OVVERO AD ESCA DI PESCAGIONE, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE SPECIALI DISPOSIZIONI STABILITE DAI REGOLAMENTI.

ALTRE ECCEZIONI POTRANNO ESSERE AMMESSE DAI REGOLAMENTI, PURCHÈ NON NUOCCIANO ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA MOLTIPLICAZIONE DELLE SPECIE.

ART. 6. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 5).

È PROIBITA LA PESCA CON LA DINAMITE E CON ALTRE MATERIE ESPLODENTI, ED È VIETATO DI GETTARE OD INFONDERE NELLE ACQUE MATERIE ATTE AD INTORPIDIRE, STORDIRE OD UCCIDERE I PESCI E GLI ALTRI ANIMALI ACQUATICI.

SONO, ALTRESÌ, VIETATI LA RACCOLTA ED IL COMMERCIO DEGLI ANIMALI COSÌ STORDITI OD UCCISI.

ART. 7. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 6);

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, COMMA 2/A).

È FATTO DIVIETO DI COLLOCARE ATTRAVERSO I FIUMI, TORRENTI, CANALI ED ALTRI CORSI O BACINI D'ACQUA DOLCE O SALSA, APPARECCHI FISSI O MOBILI DI PESCA, CHE POSSANO IMPEDIRE DEL TUTTO IL PASSAGGIO DEL PESCE.

TALE DIVIETO NON SI APPLICA AI BACINI D'ACQUA DOLCE O SALSA, OVE SI PRATICA L'ALLEVAMENTO DEL PESCE.

ART. 8. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 32, ULTIMO COMMA).

I DIRETTORI DEI REGI LABORATORI BIOLOGICI POTRANNO, PER I SOLI SCOPI DELLE LORO INDAGINI SCIENTIFICHE, PESCARE ANCHE DURANTE I DIVIETI, ED USARE QUALUNQUE MEZZO DI PESCA.

ART. 9. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 24;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 2/A).

GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, PRIMA DI VERSARE RIFIUTI NELLE ACQUE PUBBLICHE, DEBONO OTTENERE UN PERMESSO DAL PREFETTO, IL QUALE, IN BASE ALLE ISTRUZIONI DA RICHIEDERE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, PRESCRIVERÀ GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ATTI IMPEDIRE DANNI ALL'INDUSTRIA DELLA PESCA.

LO STESSO MINISTERO HA FACOLTÀ DI ORDINARE MODIFICAZIONI NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI PERMESSI GIÀ RILASCIATI, E DI OBBLIGARE IN CASI SPECIALI CHI È CAUSA DEGLI INQUINAMENTI AD ESEGUIRE OPERE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO.

PER LE ZONE DI MARE PROVVEDE L'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE D'ACCORDO COL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, SENTITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PESCA.

ART. 10. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 4/A).

NELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA DEBONO PRESCRIVERSI LE OPERE NECESSARIE NELL'INTERESSE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA (SCALE DI MONTA, PIANI INCLINATI, GRATICCI ALL'IMBOCCO DEI CANALI DI PRESA, ECC.), IN BASE AGLI ELEMENTI TECNICI CHE SARANNO RICHIESTI AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

CON LE STESSO MODALITÀ POSSONO ANCHE ESSERE ORDINATE MODIFICAZIONI IN OPERE PREESISTENTI, E, QUALORA LA COSTRUZIONE DI OPERE SPECIALI PER LA PESCA NON SIA POSSIBILE, POTRANNO PRESCRIVERSI AL CONCESSIONARIO IMMISSIONI ANNUALI DI AVANNOTTI A SUE SPESE.

ART. 11. (DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 APRILE 1917, N. 698, ART. 4).

GLI ENTI PUBBLICI, LE SOCIETÀ ED I PRIVATI POSSONO OTTENERE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE LA CONCESSIONE DI ESEGUIRE LAVORI DI ACQUICOLTURA NEI TRATTI DI CORSI E BACINI PUBBLICI D'ACQUA DOLCE, PRIVI O POVERI DI PESCI D'IMPORTANZA ECONOMICA. I CONCESSIONARI AVRANNO DIRITTO DI ESERCITARE, SOTTO IL CONTROLLO DEL MINISTERO, PER IL PERIODO DI SEI ANNI, LA PESCA ESCLUSIVA NEI TRATTI MEDESIMI, SALVO L'OSSERVANZA DELLE VIGENTI NORME DI POLIZIA DELLA PESCA E DELLE ACQUE.

IN CASO DI INADEMPIENZA ALLE NORME DEL CAPITOLATO MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA PESCOSITÀ DELLE ACQUE ED ALL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI, IL MINISTERO HA FACOLTÀ DI REVOCARE LA CONCESSIONE.

I CONCESSIONARI NON HANNO DIRITTO A COMPENSI PER OPERE ESEGUITE, ANCHE QUANDO, PER INADEMPIENZA O PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO, LA CONCESSIONE SIA REVOCATA PRIMA DELLO SCADERE DEL TERMINE.

ART. 12. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 7.)

E R. DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1924, N. 456, ART. 2).

L'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE PUÒ, SENTITA QUELLA DEL DEMANIO PER QUANTO CONCERNE LA MISURA DEL CANONE, DARE IN CONCESSIONE, PER LA DURATA NON MAGGIORE DI 99 ANNI, TRATTI DI SPIAGGIA, DI ACQUE DEMANIALI E DI MARE TERRITORIALE A COLORO CHE INTENDANO INTRAPRENDERE ALLEVAMENTI DI PESCI O DI ALTRI ANIMALI ACQUATICI, NONCHÉ COLTIVAZIONI DI CORALLI E DI SPUGNE. TALI CONCESSIONI SARANNO SUBORDINATE ALLE CONDIZIONI RICHIESTE DAGLI INTERESSI GENERALI, ED A QUELLE NECESSARIE AD ASSICURARE LO EFFETTIVO E CONTINUO ESERCIZIO DELLE INTRAPRESE.

ART. 13. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 10).

LO SCOPRITORE DI UN BANCO DI CORALLO NELLE ACQUE DELLO STATO HA IL DIRITTO ESCLUSIVO DI SFRUTTARLO PER TUTTA LA DURATA DELLE DUE STAGIONI SUCCESSIVE A QUELLA DELLA SCOPERTA, PURCHÈ NE FACCIA LA DENUNZIA NEI MODI PRESCRITTI DAI REGOLAMENTI, E NE CURI LA COLTIVAZIONE.

TALE TERMINE POTRÀ ESSER PROROGATO NEI CASI E MODI CHE SARANNO STABILITI DAI REGOLAMENTI.

ART. 14. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 17).

LE PROVINCE, I COMUNI E I CONSORZI DI SCOLO O DI IRRIGAZIONE, SE VOGLIONO RISERVARSI LA ESCLUSIVITÀ DELLA PESCA SULLE ACQUE CHE LORO APPARTENGONO, DEBONO FARNE PUBBLICA DICHIARAZIONE. IN MANCANZA DI QUESTA, LA PESCA SULLE ACQUE STESSE SARÀ LIBERA, SALVO L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI PER LA POLIZIA E PER IL REGIME IDRAULICO.

ART. 15. (DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 APRILE 1917, N. 698, ART. 3).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, D'ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, CURA CHE NEI CONTRATTI DI AFFITTO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SPETTANTI A TITOLO PATRIMONIALE AL DEMANIO, O NELLE CONCESSIONI DI PESCA SU ACQUE SOGGETTE AD OPERE DI BONIFICA, SIANO INSERITE CLAUSOLE DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE ED ALL'AUMENTO DELLA PESCOSITÀ, E VIGILA A CHE TALI CLAUSOLE SIANO OSSERVATE, PROVOCANDO LA DIFFIDA AGLI INTERESSATI INADEMPIENTI, ED, OCCORRENDO, LA RISOLUZIONE DEGLI AFFITTI O DELLE CONCESSIONI.

ART. 16.

(R. DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1925, N. 1140, ART. 1; LEGGE 24 MARZO 1921,

N. 312, ART. 34, COMMA 7/A).

L'UFFICIO CENTRALE DELLA PESCA PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE TRATTA LE SEGUENTI MATERIE:

LEGGI E REGOLAMENTI SULLA PESCA - DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SULLE ACQUE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 26, SALVO LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI IN BASE ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1910, N. 2, ED AL R. DECRETO 23 GENNAIO 1910, N. 75 - DISCIPLINA TECNICA DELLA PESCA - SUSSIDI ED INCORAGGIAMENTI ALL'INDUSTRIA DELLA PESCA - CREDITO PESCHERECCIO - COOPERATIVE FRA PESCATORI E LORO CONSORZI - AMMINISTRAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI - COMMISSIONE CONSULTIVA E COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA - RAPPORTI CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI - PUBBLICAZIONI SULLA PESCA.

RIPOPOLAMENTI DELLE ACQUE PUBBLICHE - ESAME DEI CAPITOLATI DI CONCESSIONE E DI AFFITTO DELLE ACQUE DEMANIALI - INDAGINI SULLA ACQUE NEI RIGUARDI DELLA PISCICULTURA E DELLA PESCA - SORVEGLIANZA TECNICA DEGLI STABILIMENTI ITTIOTENICI E INCUBATORI - SQUADRIGLIA SPERIMENTALE DI PESCA - CROCIERE E CAMPAGNE DI PESCA - DECRETI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA MECCANICA - CONTROLLO DEI MERCATI - TRASPORTI DEL PESCE - RICERCHE STATISTICHE SULL'INDUSTRIA DELLA PESCA - INDUSTRIE SUSSIDIARIE - RAPPORTI COL COMITATO TALASSOGRAFICO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI PESCATORI.

PER DECRETO REALE SI PROVVEDERÀ ALLA UNIFICAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DI TUTTI I SERVIZI PER LA PESCA, SALVO LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER EFFETTO DELLA PRESENTE LEGGE O DI ALTRE LEGGI SPECIALI.

ART. 17. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 21, ULTIMO COMMA, E ART. 33;

R. DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1925, N. 1140, ART. 3).

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI PREFISSI DAL SUO ORDINAMENTO L'UFFICIO CENTRALE DELLA PESCA SI VALE DELLE REGIE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI DA ESSE DIPENDENTI PER LA PESCA MARITTIMA, DELLE REGIE PREFETTURE PER LA PESCA FLUVIALE E LACUALE, E DEI REGI UFFICI DELLE DOGANE.

PER I SERVIZI DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE DOLCI L'UFFICIO SI VALE, OLTRE CHE DEI REGI STABILIMENTI ITTIOTENICI E DELLE RISPETTIVE SEZIONI, CHE POTRÀ ISTITUIRE, DI STABILIMENTI CONSORZIALI, DA FONDARSI COL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI, ED, EVENTUALMENTE, DI STABILIMENTI PRIVATI, ADEGUATAMENTE SUSSIDIATI.

ART. 18. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 34, COMMI 8/A, 9/A E 10/A, E ART. 35, COMMA 2/A).

PER LE RICERCHE SCIENTIFICHE APPLICATE ALLA PESCA E PER TUTTE LE INDAGINI RELATIVE ALL'INCREMENTO DI TALE INDUSTRIA IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SI VALE DEL REGIO LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA APPLICATA ALLA PESCA, DIPENDENTE DALL'UFFICIO CENTRALE DELLA PESCA, CHE LO DIRIGE, DI OSSERVATORI LIMNOLOGICI PER LO STUDIO DEI BACINI LACUSTRI, E DI OSSERVATORI DI PESCA MARITTIMA.

ALLA DIREZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI, CHE NON HANNO CARATTERE PERMANENTE, IL MINISTERO PROVVEDE DI VOLTA IN VOLTA, DESTINANDOVVI FUNZIONARI PROPRI, O DELLE REGIE UNIVERSITÀ, SALVO, PER IL PERSONALE DI QUESTE, L'ASSENSO DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. L'AZIONE DEGLI OSSERVATORI DI PESCA MARITTIMA È INTEGRATA, PER LE INDAGINI PRATICHE AL LARGO, DA QUELLA DELLA R. SQUADRIGLIA SPERIMENTALE DI PESCA CREATA CON R. DECRETO 10 GIUGNO 1920, N. 913, E, PER LE RICERCHE OCEANOGRAFICHE, DA QUELLA DEL REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO.

IL MINISTERO PUÒ INOLTRE CONCEDERE UNA SPECIALE SOVVENZIONE ANNUA ALLA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO PER LA FONDAZIONE DI SEZIONI LIMNOLOGICHE TEMPORANEE SUI LAGHI DELL'ALTA ITALIA.

ART. 19. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, ULTIMO COMMA).

PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE FUNZIONANO LA COMMISSIONE CONSULTIVA ED IL COMITATO PERMANENTE DELLA PESCA, LA CUI COMPOSIZIONE E LE CUI ATTRIBUZIONI SONO STABILITE CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE COMUNICAZIONI.

CAPO II. DEI PESCATORI.

ART. 20. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 18 E ART. 27, COMMA 5/A;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 1/A)

CHI ESERCITI IL MESTIERE DI PESCATORE NELLE ACQUE MARITTIME E LAGUNARI DEVE ESSERE PROVVISORIO DEL LIBRETTO DI MATRICOLA O DEL FOGLIO DI RICOGNIZIONE, DI CUI ALL'ART. 19 DEL CODICE DELLA MARINA MERCANTILE E 103 DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

I FANCIULLI DI ETÀ MINORE DI 14 ANNI NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA A BORDO DI NAVI O GALLEGGIANTI, A MENO CHE SU DI ESSI NON SIANO IMPIEGATI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA.

DI TALE CONDIZIONE DEVE ESSERE FATTA MENZIONE NEL TITOLO DI ISCRIZIONE FRA LA GENTE DI MARE, CHE VIENE LORO RILASCIATO DALL'AUTORITÀ MARITTIMA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, SEMPRE CHE RISULTINO SODDISFATTE LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI.

È CURA DEGLI UFFICI DI PORTO DI ANNOTARE SUI DOCUMENTI DI CUI SOPRA GLI IMBARCHI E GLI SBARCHI, E DI TRASCRIVERVI TUTTE LE PENE PER INFRAZIONI ALLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE ED ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POLIZIA DELLA PESCA.

LE ZONE DEBBOONO ESSERE ANNOTATE ANCHE NEI REGISTRI DELLA GENTE DI MARE.

PER TALI EFFETTI È FATTO OBBLIGO AL CANCELLIERE DEL MAGISTRATO GIUDICANTE DI COMUNICARE ALLA CAPITANERIA DI PORTO COMPETENTE LE SENTENZE RELATIVE AI REATI DI PESCA.

NEL CASO DI RECIDIVA CHE IMPORTI SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA CAPITANERIA DI PORTO DEVE, DURANTE IL TEMPO DELLA SOSPENSIONE, RITIRARE IL LIBRETTO, O IL FOGLIO DI RICOGNIZIONE.

ART. 21. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 19, COMMI 1/A E 2/A).

L'IMPRENDITORE DI PESCA DEVE, PRIMA DELL'ARRUOLAMENTO DEL PESCATORE, ACCERTARSI CHE QUESTI SIA FORNITO DEL LIBRETTO DI MATRICOLA O DEL FOGLIO DI RICOGNIZIONE.

I CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO PER LA PESCA DEVONO ESSERE STIPULATI NEL MODO INDICATO DALL'ART. 522 E SEGUENTI DEL CODICE DI COMMERCIO.

ART. 22.

(LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 20; LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3279, TABELLA A-IV-20; R. DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1925, N. 1140, ART. 15,

E LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 27, COMMA 5/A).

CHIUNQUE VOGLIA ESERCITARE LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE PUBBLICHE E PRIVATE ALLO SCOPO DI VENDERE IL PRODOTTO O DI CEDERLO AD ALTRI, PREVIO COMPENSO DI QUALSIASI NATURA, O LA ESERCITI PER CONTO DI TERZI TRAENDONE REMUNERAZIONE DI QUALSIASI GENERE, È CONSIDERATO, AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE, PESCATORE DI MESTIERE, E DEVE ESSERE ISCRITTO NELL'APPOSITO REGISTRO ESISTENTE PRESSO LA PREFETTURA, NELL'AMBITO DELLA CUI CIRCOSCRIZIONE ABBIA DOMICILIO.

CHI, PUR NON FACENDO DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA LA SUA ABITUALE PROFESSIONE, E NON VENDA O COMUNQUE NON CEDA IL PRODOTTO, VOGLIA ESERCITARE LA PESCA NELLA ACQUE PUBBLICHE O IN QUELLE PRIVATE COMUNICANTI CON LE PRIME, È INVECE CONSIDERATO PESCATORE DILETTANTE, E DEVE PUR ESSERE ISCRITTO NELL'APPOSITO REGISTRO PRESSO LA PREFETTURA.

A TALE SCOPO LE PREFETTURE TENGONO UN REGISTRO PEI PESCATORI DI MESTIERE, ED UNO PEI DILETTANTI; ED AVVENUTA L'ISCRIZIONE, RILASCIANO AI RICHIEDENTI, A LORO SPESE, UN LIBRETTO CON LA LICENZA DI PESCA, CON LA INDICAZIONE SE PESCATORE DI MESTIERE, O DILETTANTE.

LA LICENZA HA LA DURATA DELL'ANNO CIVILE IN QUALUNQUE MOMENTO VENGA RILASCIATA.

LA TASSA PER LA LICENZA DEI PESCATORI DI MESTIERE È DI L. 12; QUELLA PER I PESCATORI DILETTANTI, DI L. 30.

NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA, IL PESCATORE, DI MESTIERE O DILETTANTE, DEVE ESSERE MUNITO DEL LIBRETTO E DELLA LICENZA DI PESCA.

GLI STRANIERI CHE RISIEDONO PROVVISORIAMENTE NEL REGNO POSSONO OTTENERE UNA LICENZA DI PESCA DELLA DURATA MASSIMA DI UN MESE, MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI L. 6.

SULLE LICENZE E SUL REGISTRO ESISTENTE PRESSO LA PREFETTURA DEBONO, A CURA DELLA PREFETTURA STESSA, ESSERE TRASCRITTE LE CONDANNE RIPORTATE DAL PESCATORE DI MESTIERE O DILETTANTE.

A TALE EFFETTO È FATTO OBBLIGO AL CANCELLIERE DEL MAGISTRATO GIUDICANTE DI COMUNICARE ALLA PREFETTURA COMPETENTE LE SENTENZE RELATIVE AI REATI DI PESCA.

CAPO III. DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

ART. 23.

(LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 16, COMMI 1-5; R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1923, N. 2726, ART. 1 E 2; R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 1, COMMA 2/A, E LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1224).

SONO ESTINTI I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE DEL DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO E LAGUNARE E NEL MARE

TERRITORIALE, COMPRESI QUELLI PER L'IMPIANTO DI TONNARE E MUGGINARE, CHE RISALGONO A DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 MARZO 1977, N. 3706, E CHE NON SIANO STATI EFFETTIVAMENTE ESERCITATI NEL TRENTENNIO ANTERIORE ALLA DATA DEL 24 MARZO 1921.

SONO PURE ESTINTI I DIRITTI MEDESIMI, QUALORA IL LORO POSSESSO NON SIA STATO GIÀ RICONOSCIUTO A MENTE DEGLI ARTICOLI 3 E 99 DEL REGOLAMENTO 13 NOVEMBRE 1882, N. 1090, E DEI REGI DECRETI 15 MAGGIO 1884, N. 2503, E 23 GENNAIO 1910, N. 75, O QUANDO, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1921, GLI AVENTI DIRITTO NON ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA CON I DOCUMENTI PRESCRITTI DALL'ART. 4 DEL SOPRACITATO DECRETO 15 MAGGIO 1884, N. 2503.

ENTRO IL 30 GIUGNO 1932, LA DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE PROCEDERÀ ALLA REVISIONE DEI DECRETI, COI QUALI GIÀ VENNE RICONOSCIUTO IL POSSESSO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA. A TALE EFFETTO GLI INTERESSATI DEBBONO ESIBIRE I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI A SUO TEMPO PRODOTTI ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI DA CHE NE ABBIANO AVUTA RICHIESTA. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, LA REVISIONE HA PARIMENTI LUOGO, SULLA BASE DEI DOCUMENTI CHE AVRANNO POTUTO COMUNQUE ESSERE RACCOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE.

IL RICONOSCIMENTO SARÀ, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO, REVOCATO O CONFERMATO CON DECRETO DEL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, CHE, NEL CASO DI CONFERMA, DOVRÀ DETERMINARE L'OGGETTO SPECIFICO DI OGNI DIRITTO ED IL SUO MODO DI ESERCIZIO, IN CONFORMITÀ AI TITOLI DI ACQUISTO ED AL POSSESSO GODUTO NEL TRENTENNIO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312.

CONTRO LA PRONUNZIA DI REVOCA È SOLTANTO AMMESSO RECLAMO IN SEDE CONTENZIOSA AVANTI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE ISTITUITO COL R. DECRETO 9 OTTOBRE 1919, N. 2161, E SECONDO LE NORME STABILITE ANCHE COL R. DECRETO 27 NOVEMBRE 1919, N. 2235.

LE DISPOSIZIONI CIRCA I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NEL DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO E LAGUNARE E NEL MARE TERRITORIALE, NON SI APPLICANO AI DIRITTI PATRIMONIALI DI PESCA ATTUALMENTE POSSEDUTI DALLO STATO.

ART. 24. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 17).

A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, I PROPRIETARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, DECADONO DAL LORO DIRITTO PER NON USO DURANTE CINQUE ANNI CONSECUTIVI, O PER CATTIVO USO IN RELAZIONE AI FINI DELLA LEGGE SULLA PESCA, O PER ABITUALE NEGLIGENZA ED INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI ATTINENTI ALLA PESCA.

CONTRO LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA, CHE DOVRÀ ESSERE PRONUNZIATA CON DECRETO MINISTERIALE, È AMMESSO SOLTANTO IL RECLAMO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE COME È STABILITO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 25. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 16, COMMI ULTIMI)

PUÒ ESSER DISPOSTA L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SULLE ACQUE DEL DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO E LAGUNARE E DEL MARE TERRITORIALE CHE, A SECONDA DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA, DELLA PESCA, NON SIANO ESERCITATI IN PROPORZIONE ALLA POTENZIALITÀ DELLE ACQUE SULLE QUALI SI ESTENDONO, O QUANDO, A GIUDIZIO DELLA MEDESIMA COMMISSIONE, L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SIA RICONOSCIUTO CONTRARIO AD ESIGENZE DI INTERESSE GENERALE.

IN CASO DI ESPROPRIAZIONE L'INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI ALL'ESPROPRIATO DOVRÀ CONSISTERE IN UNA SOMMA DETERMINATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PROPORZIONATA ALLE TASSE PAGATE NELL'ULTIMO DECENNIO DALL'ESPROPRIATO SUL DIRITTO ESPROPRIATOGLI E PER L'ESERCIZIO DI ESSO.

CONTRO LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ FATTA COL SUDDETTO DECRETO MINISTERIALE, È AMMESSO SOLTANTO RECLAMO IN SEDE CONTENZIOSA AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE A NORMA DEI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1919, N. 2161, E 27 NOVEMBRE 1919, N. 2235.

ART. 26.

(LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 22, COMMI 1-4; R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1923, N. 2726, ART. 1-2; R. DECRETO 15 FEBBRAIO 1925, N. 767, ART. 3; R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, COMMA 5/A, E ART. 1, COMMI 2-4, E LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1224).

SONO ESTINTI I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NEI LAGHI, FIUMI, TORRENTI, CANALI ED IN GENERE IN OGNI ACQUA PUBBLICA, CHE RISALGANO A DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, E CHE NON SIANO STATI EFFETTIVAMENTE ESERCITATI NEL TRENTENNIO ANTERIORE ALLA DATA DEL 24 MARZO 1921.

SONO PURE ESTINTI I DIRITTI MEDESIMI, QUALORA IL LORO POSSESSO NON SIA STATO RICONOSCIUTO A MENTE DEL R. DECRETO 15 MAGGIO 1884, N. 2503, OVVERO SE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1921, GLI AVENTI DIRITTO NON ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, CORREDA CON I DOCUMENTI PRESCRITTI DALL'ART. 4 DEL SOPRA CITATO DECRETO.

ENTRO IL 30 GIUGNO 1932, IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PROVVEDERÀ ALLA REVISIONE DEI DECRETI CON I QUALI GIÀ VENNE RICONOSCIUTO IL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA. A TALE EFFETTO GLI INTERESSATI DEBBONO ESIBIRE I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI A SUO TEMPO PRODOTTI ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI DA CHE NE ABBIANO AVUTA RICHIESTA. TRASCORSO

INUTILMENTE TALE TERMINE, LA REVISIONE HA PARIMENTI LUOGO, SULLA BASE DEI DOCUMENTI CHE AVRANNO POTUTO COMUNQUE ESSERE RACCOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE.

IL RICONOSCIMENTO SARÀ REVOCATO O CONFERMATO, E LA ESTINZIONE SARÀ DICHIARATA, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO, CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, NEL QUALE IN CASO DI CONFERMA, DOVRÀ ESSERE DETERMINATO L'OGGETTO SPECIFICO DI OGNI DIRITTO ED IL SUO MODO DI ESERCIZIO, IN CONFORMITÀ AI TITOLI DI ACQUISTO ED AL POSSESSO GODUTO NEL TRENTENNIO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 MARZO 1921 N. 312. CONTRO TALE PROVVEDIMENTO È AMMESSO SOLTANTO RECLAMO IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO DELL'ART. 23.

LE DISPOSIZIONI CIRCA I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SULLE ACQUE PUBBLICHE NON SI APPLICANO AI DIRITTI PATRIMONIALI DI PESCA ATTUALMENTE POSSEDUTI DALLO STATO.

NELLE NUOVE PROVINCIE I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NEI LAGHI, FIUMI, TORRENTI, CANALI, ED IN GENERE IN OGNI ACQUA PUBBLICA, SI INTENDONO ESTINTI QUALORA ESSI NON SIANO STATI EFFETTIVAMENTE ESERCITATI NEL TRENTENNIO ANTERIORE AL 17 GIUGNO 1925, OVVERO SE, QUANTUNQUE ESERCITATI, GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO SEI MESI DA TALE DATA, NON ABBIANO FATTO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL 2/A COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO, EMESSI DAI PREFETTI IN DIPENDENZA DEL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEI COMMI TERZO E QUARTO, SALVO, PER QUANTO RIGUARDA IL TERMINE, IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DEL SEGUENTE ARTICOLO.

ART. 27. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 1, COMMA 1/A)

SI CONSIDERANO IN TERMINE LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SU ACQUE PUBBLICHE ISCRITTE IN ELENCHI APPROVATI E PUBBLICATI ENTRO IL PERIODO DECORRENTE DALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ALLA DATA DI EMANAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, PURCHÈ PRESENTATA AI PREFETTI ENTRO SEI MESI DA QUEST'ULTIMA DATA.

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SULLE ACQUE DICHIARATE PUBBLICHE POSTERIORMENTE ALLA EMANAZIONE DEL R. DECRETO LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, È CONCESSO UN TERMINE PERENTORIO, A PENA DI DECADENZA, DI SEI MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI RISPETTIVI ELENCHI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

PER LA REVISIONE DEI DECRETI PREFETTIZI, CHE POTRANNO ESSERE EMANATI IN DIPENDENZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL

PRESENTE ARTICOLO, È ABOLITO IL TERMINE STABILITO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 26.

ART. 28. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 1, COMMA ULTIMO).

A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, I PROPRIETARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA, DI CUI ALL'ART. 26, DECADONO DAL LORO DIRITTO PER NON USO, O PER CATTIVO USO, IN RELAZIONE AI FINI DELLE LEGGI SULLA PESCA DURANTE TRE ANNI CONSECUTIVI, O PER ABITUALE INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI ATTINENTI ALLA PESCA.

CONTRO LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA, DA PRONUNZIARSI CON DECRETO MINISTERIALE, È AMMESSO SOLTANTO IL RECLAMO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE.

AGLI EFFETTI DEL COMPUTO DEL TRIENNIO, SARÀ ANCHE TENUTO CONTO DEL NON USO, O DEL CATTIVO USO, INIZIATISI PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525.

ART. 29. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 22, COMMI ULTIMI).

PUÒ ESSERE DISPOSTA L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NEI LAGHI, FIUMI, TORRENTI, ED IN GENERE IN OGNI ACQUA PUBBLICA, SE TALI DIRITTI NON SIANO ESERCITATI IN RAPPORTO ALLA LORO POTENZIALITÀ, OVVERO SE L'ESERCIZIO DI ESSI SIA RICONOSCIUTO CONTRARIO AD ESIGENZE DI INTERESSE GENERALE.

LA ESPROPRIAZIONE È PRONUNZIATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, IL QUALE NELLO STESSO DECRETO STABILISCE LA INDENNITÀ, PROPORZIONATA ALLE TASSE PAGATE DALL'ESPROPRIATO NELL'ULTIMO DECENNIO SUL DIRITTO E PER L'ESERCIZIO DI ESSO.

CONTRO LA MISURA DELL'INDENNITÀ È AMMESSO SOLTANTO RECLAMO IN SEDE CONTENZIOSA AVANTI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO DELL'ART. 25.

CAPO IV. DELLA VIGILANZA.

ART. 30.

(LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ARTICOLI 11, 12 E 14; LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 32, COMMA 3/A; R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1928, N. 162, ART. 1, COMMA 1/A).

LA SORVEGLIANZA SULLA PESCA, E SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI ESSA, E L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SONO AFFIDATI ALLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE, AI REALI CARABINIERI, ALLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, AL PERSONALE DELLE REGIE CAPITANERIE DI PORTO, DELLA REGIA MARINA, E DELLA REGIA AERONAUTICA, AGLI

AGENTI SANITARI, ALLE DIREZIONI DEI MERCATI, ALLE GUARDIE DAZIARIE E MUNICIPALI, E AD OGNI ALTRO AGENTE GIURATO DELLA FORZA PUBBLICA, PER LA PESCA DI MARE SOTTO LA DIREZIONE DEI COMANDANTI DELLE REGIE CAPITANERIE DI PORTO, E PER QUELLA NELLE ACQUE INTERNE SOTTO LA DIREZIONE DEI PREFETTI.

ART. 31. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 13).

LE PROVINCE, I COMUNI, I CONSORZI, LE ASSOCIAZIONI E CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE POSSONO NOMINARE E MANTENERE, A PROPRIE SPESE, AGENTI GIURATI PER CONCORRERE ALLA SORVEGLIANZA SULLA PESCA TANTO NELLE ACQUE PUBBLICHE, QUANTO IN QUELLE PRIVATE.

GLI AGENTI DEBONO POSSEDERE I REQUISITI DETERMINATI DALL'ART. 81 DEL REGOLAMENTO 20 AGOSTO 1909, N. 666, PRESTARE GIURAMENTO DAVANTI AL PRETORE, ED ESSERE SINGOLARMENTE RICONOSCIUTI DAL PREFETTO. ESSI, AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SULLA PESCA, HANNO QUALITÀ DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

ART. 32. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 15).

GLI UFFICIALI ED AGENTI, INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA SULLA PESCA, POSSONO IN OGNI TEMPO VISITARE I BATTELLI DA PESCA ED I LUOGHI PUBBLICI DI DEPOSITO O DI VENDITA DEL PESCE E DEGLI ALTRI PRODOTTI DELLA PESCA.

CAPO V. DELLE PENE E DEI GIUDIZI.

ART. 33. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 27, COMMI 1/A, 2/A E 3/A;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 5/A).

CHIUNQUE PESCHI NELLE ACQUE DI PROPRIETÀ PRIVATA, OVVERO IN QUELLE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA, O CONCESSE A SCOPO DI PISCICOLTURA, SENZA IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O CONCESSIONARIO, INCORRERÀ NELL'AMMENDA DA LIRE 200 A L. 1000, SENZA PREGIUDIZIO DELLE PIÙ GRAVI SANZIONI COMMUNATE DALLE LEGGI VIGENTI PER I DIRITTI.

INCORRE NEL REATO PUNITO DAGLI ARTICOLI 624 E SEGUENTI DEL CODICE PENALE CHIUNQUE PESCHI DI FRODO IN DETTE ACQUE QUALORA ESSE, PER DISPOSIZIONE NATURALE O PER OPERE MANUFATTE, SI TROVINO RACCHIUSE IN MODO DA IMPEDIRE L'USCITA DEL PESCE TENUTOVI IN ALLEVAMENTO, ANCORCHÈ SIANO COMUNICATI CON ACQUE PUBBLICHE.

CHI TRASGREDISCA O CONCORRA A FAR TRASGREDIRE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5, INCORRE NELL'AMMENDA DA LIRE 200 A L. 1000.

LE INFRAZIONI AGLI ARTICOLI 6, 1/A COMMA, E 7, SONO PUNITE CON PENA PECUNIARIA DA L. 500 AL. 1000.

INCORRE NELL'AMMENDA DA L. 30 A L. 200 CHI TRASGREDISCA AL DISPOSTO DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 6.

ART. 34. (R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA 6/A).

I REGOLAMENTI PER LA ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE POTRANNO STABILIRE AMMENDE DA L. 200 A L. 1000, E, PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI SULLE TONNARE E SULLA PESCA DEL CORALLO, DA L. 1000 A L. 5000, SENZA PREGIUDIZIO DELLE PARTICOLARI SANZIONI PORTATE DA ALTRE LEGGI.

FINO ALLA EMANAZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI, LE PENE STABILITE DAL REGOLAMENTO SULLA PESCA MARITTIMA, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1882, N. 1090, E DAL REGOLAMENTO SULLA PESCA FLUVIALE E LACUALE, APPROVATO COL R. DECRETO 22 NOVEMBRE 1914, N. 1486, NONCHÉ DA ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE REGOLAMENTARE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 4 MARZO 1887, N. 3706, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SONO ELEVATE ALLE MISURE MINIME E MASSIME FISSATE DAL PRECEDENTE COMMA.

ART. 35. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 27, COMMA 5/A, PARTE 1/A).

LA RECIDIVA ENTRO L'ANNO TRAE SECO L'AUMENTO DELLE PENE STABILITE DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI, PURCHÉ NON SI RAGGIUNGA IL DOPPIO, E LA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA, COL RITIRO DELLA LICENZA, PER UN PERIODO DA UNO A SEI MESI. LA SOSPENSIONE È ELEVATA DA TRE MESI AD UN ANNO PER LA SECONDA RECIDIVA NON OLTRE UN ANNO DALLA PRIMA.

ART. 36. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 29).

I CONTRAVVENTORI ALLE PRESCRIZIONI PREFETTIZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 INCORRONO NELL'AMMENDA DA L. 100 FINO A L. 1000.

NEI CASI DI RECIDIVA L'AMMENDA PUÒ ESSERE ESTESA FINO A L. 10.000.

COLORO CHE, NON UNIFORMANDOSI ALL'ARTICOLO 10, NON FACESSERO FUNZIONARE REGOLARMENTE LE SCALE DI MONTA, O SI SERVISSERO DI QUESTE PER LA PESCA, INCORRONO IN UN'AMMENDA DA L. 100 AL. 1000.

I CONCESSIONARI CHE NON ESEGUANO REGOLARMENTE LE SEMINE CUI FOSSERO OBBLIGATI, INCORRONO, PER OGNI SEMINA NON ESEGUITA, IN UNA PENA PECUNIARIA, CORRISPONDENTE AL TRIPLO DEL VALORE DELLA SEMINA.

ART. 37. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 18, COMMA 1/A,

-ART. 19, COMM A ULTIMO, E ART. 27, COMMA 6/A).

CHIUNQUE ESERCITI IL MESTIERE DI PESCATORE, A SENSO DELL'ART. 20, SENZA ESSERE PROVVISORIO DEL LIBRETTO O DI MATRICOLA O DEL FOGLIO DI RICOGNIZIONE, È PUNITO CON L'AMMENDA DA L. 50 A L. 300.

CHIUNQUE VENGA TROVATO A PESCARE NELLE ACQUE DI CUI ALL'ART. 22, SENZA IL DOCUMENTO DI LICENZA, INCORRE:

1/A SE ISCRITTO NEL REGISTRO DI CUI ALLO STESSO ART. 22, NELLA SOSPENSIONE DI PESCARE PER OTTO GIORNI;

2/A SE NON ISCRITTO NEL REGISTRO DI CUI SOPRA, NELL'AMMENDA DI L. 50, E, SE RECIDIVO ENTRO L'ANNO, DI L. 100.

I NEGOZIANI OD INDUSTRIALI, CHE VENDONO PESCE CATTURATO CON MEZZI PROIBITI DALLA LEGGE, SONO SOGGETTI AD UN'AMMENDA NON INFERIORE AL. 1000 ED ALLA INIBIZIONE DELL'ESERCIZIO DI VENDITA ALMENO PER UN MESE.

LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 SONO PUNITE CON L'AMMENDA DA L. 200 A L. 1000.

ART. 38. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 28, COMMA 1/A;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, PENULTIMO COMMA).

PER LE INFRAZIONI AGLI ARTICOLI 4, 5 (PARTE 1/A) E 6 DELLA PRESENTE LEGGE E PREVEDUTE DAI REGOLAMENTI RICHIAMATI NELL'ART. 34, OLTRE ALL'APPLICAZIONE DELLE AMMENDE E DELLE PARTICOLARI SANZIONI PENALI PORTATE DA ALTRE LEGGI, SI FA LUOGO ALLA CONFISCA DEI PESCI E DEGLI ALTRI PRODOTTI ACQUATICI, SALVO CHE, QUANDO DERIVINO DA ACQUE PRIVATE O DA ACQUE PUBBLICHE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI OD A CONCESSIONI DI PESCA, ESSI NON SIANO RECLAMATI DA CHI VI ABBIA DIRITTO.

LE RETI E GLI ALTRI ATTREZZI PESCHERECCI, CHE ABBIANO SERVITO A COMMITTERE LA INFRAZIONE, SONO SOGGETTI A SEQUESTRO NEL PERIODO DEL DIVIETO. SARANNO INVECE CONFISCATI E DISTRUTTI, QUANDO IL LORO USO SIA VIETATO DAI REGOLAMENTI SENZA DISTINZIONE DI TEMPO.

NEL CASO DI PESCA ABUSIVA ESERCITATA MEDIANTE ESPLODENTI O MATERIE VELENOSE, VIENE CONFISCATO ANCHE IL BATTELLO.

SALVO I CASI IN CUI SIA PREVISTO IL SEQUESTRO O LA CONFISCA, GLI APPARECCHI DI PESCA MESSI IN MODO DA CONTRAVVENIRE ALLA LEGGE ED ALLE CORRISPONDENTI NORME REGOLAMENTARI SONO, SE FISSI, MODIFICATI, O RIDOTTI, SE MOBILI, RIMOSSI, A SPESE DEI CONTRAVVENTORI.

IN CASO DI RECIDIVA, TALI APPARECCHI SONO CONFISCATI E DISTRUTTI.

ART. 39. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 4).

NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA, SI PRESUME, FINO A PROVA CONTRARIA, E SALVO LE ECCEZIONI STABILITE DAI REGOLAMENTI, CHE TALI PRODOTTI PROVENGONO DALLE ACQUE DEL DEMANIO PUBBLICO O DAL MARE TERRITORIALE.

ART. 40. (LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 23: LEGGE 24 MARZO 1921.

N. 312, ART. 30).

LE INFRAZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SONO DENUNCIATE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, E AD ESSE SONO APPLICABILI ANCHE LE NORME STABILITE DAL CODICE PENALE E DA QUELLO DI PROCEDURA PENALE.

IN CASO DI COMMUTAZIONE DELLE AMMENDE, LE PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE NON PUÒ ECCEDERE I 30 GIORNI.

A NORMA DELL'ART. 414 DEL CODICE DELLA MARINA MERCANTILE I PROPRIETARI DI BATTELLI DA PESCA SONO RESPONSABILI DELLE AMMENDE INCORSE DALLE PERSONE DELL'EQUIPAGGIO.

ART. 41.

(LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 31, COMMA 1/A; R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 2, COMMA ULTIMO, E ART. 3, COMMA 6/A).

PER LE INFRAZIONI ALLA PRESENTE LEGGE PUNITE CON AMMENDE, E LIMITATAMENTE ALLA POLIZIA DELLE ACQUE, PRIMA CHE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SIA PRONUNCIATA SENTENZA DEFINITIVA, COLUI CHE LE HA COMMESSE, QUALORA NON SIA RECIDIVO, PUÒ FAR DOMANDA AL COMANDANTE DELLA REGIA CAPITANERIA DI PORTO, SE SI TRATTI DI PESCA IN ACQUE SALSE O SALMASTRE, OD AL PREFETTO, SE SI TRATTI DI PESCA IN ACQUE DOLCI, PER OTTENERE CHE LA PROCEDURA SIA DEFINITA IN VIA AMMINISTRATIVA, PREVIO DEPOSITO DI DUE TERZI DEL MASSIMO DELL'AMMENDA STABILITA DALLE NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI.

ESEGUITO IL DEPOSITO, IL COMANDANTE DELLA REGIA CAPITANERIA DI PORTO OD IL PREFETTO RICHAMA GLI ATTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, E, STABILITO L'AMMONTARE DELL'AMMENDA, PROVVEDE AL PAGAMENTO DELLE EVENTUALI SPESE DI GIUDIZIO PRENOTATE AL CAMPIONE PENALE, VERSANDO LA DIFFERENZA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO.

TITOLO II. PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI.

CAPO I. ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVOR E DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA.

ART. 42.

(LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 1; R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925,

N. 1924, E R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 6).

IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO A CONCEDERE LA ESENZIONE, PER IL PERIODO DI 10 ANNI, DALLE TASSE E DALLE IMPOSTE A CHI, FRA IL 30 GIUGNO 1919 ED IL 30 GIUGNO 1925, ABBIAMMESSO IN USO SCAFI DI STAZZA LORDA NON INFERIORE A 4 TONNELLATE, CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO, TANTO PER LA PESCA, QUANTO PER IL TRASPORTO DEL PESCE, DELLE ARAGOSTE, DELLE SPUGNE E DEL CORALLO.

ESENZIONE DI UGUALE DURATA, MA DALLE SOLE TASSE ERARIALI SUGLI AFFARI, E LOCALI, CONCESSA PER IL PERIODO DAL 1/A LUGLIO 1925 AL 31 DICEMBRE 1935.

PER COLORO I QUALI AVESSERO GIÀ COSTRUITO O MESSO IN ESERCIZIO GLI SCAFI MEDESIMI, IL TERMINE DECENNALE DELLE ESENZIONI DALLE TASSE SUGLI AFFARI, CHE SIA SCADUTO, O CHE VENGA A SCADERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1935, È PROROGATO SINO A TALE DATA.

RESTANO ECCETTUATI, PERÒ, DALL'ESONERO DALLE TASSE SUGLI AFFARI, LE CAMBIALI E GLI ATTI GIUDIZIARI.

SE DETTI SCAFI CESSANO DI FUNZIONARE PER LA PESCA ENTRO UN TRIENNIO DALLA MESSA IN ESERCIZIO, I RISPETTIVI ARMATORI DOVRANNO RIMBORSARE LO STATO DELLA TOTALITÀ DELLE TASSE ED IMPOSTE NON PAGATE.

ART. 43. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 2, COMMA 1/A, E ART. 26;

R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 6, COMMA ULTIMO).

È CONCESSA L'ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI PER LA IMPORTAZIONE DI PESCI SECCHI, SALATI E AFFUMICATI (ESCLUSI QUELLI IN SALAMOIA), QUALORA LA CATTURA DEI PESCI MEDESIMI E LA LORO LAVORAZIONE SIANO FATTE DA IMPRESE DI PESCA CON CAPITALI, PERSONALE E NAVI NAZIONALI.

I REDDITI DELLE IMPRESE NAZIONALI DI PESCA E DI PESCHICOLTURA, FINO AL 6 PER CENTO DEL CAPITALE INVESTITO, SONO ESENTI DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E DA OGNI ALTRA IMPOSTA SUI REDDITI INDUSTRIALI, PER DIECI ANNI, DECORRENTI DAL 23 MARZO 1931.

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO SONO ESTESE ALLE OPERE OCCORRENTI NELL'INTERESSE DELLA PESCA.

ART. 44. (DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 APRILE 1917, N. 698, ART. 1 E 2;

LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 3; R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, COMMA 3/A, E R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 1).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, OLTRE ALLE ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, PROMUOVE E SUSSIDIA:

- a) L'AUMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI, LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE, DEI TRASPORTI E DELLA VENDITA DEI PRODOTTI NEL CAMPO DELLA GRANDE, MEDIA E PICCOLA PESCA MARITTIMA; LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DI PARTICOLARI FORME DI PESCA NELLE ACQUE MARINE, LAGUNARI E VALLIVE; L'ESECUZIONE DI CAMPAGNE ESPLORATIVE PER LA RICERCA DI NUOVI CAMPI DI PESCA L'ESECUZIONE DI OPERE ACCESSORIE PORTUALI NELL'INTERESSE DELLA PESCA;
- b) LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA E DELLA PISCICOLTURA NELLE ACQUE DOLCI;
- c) L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE PER LA CONSERVAZIONE E LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA PESCA; IL PERFEZIONAMENTO DELLA FABBRICAZIONE DELLE RETI E DEGLI ATTREZZI DA PESCA, DEI MOTORI PER BARCHE DA PESCA, ED IN GENERE L'INCREMENTO DI OGNI ALTRA INDUSTRIA ACCESSORIA ALLA PESCA.

ART. 45. (R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 3).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PUÒ, PER IL PERIODO DI 10 ANNI, CONCEDERE IL CONCORSO, NELLA MISURA COSTANTE DEL 2 PER CENTO PER TUTTO IL PERIODO DI AMMORTAMENTO, NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER OPERAZIONI DI CREDITO STIPULATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 7 MARZO 1931, CHE ABBIANO I SEGUENTI SCOPI:

- a) COSTRUZIONE IN CANTIERI NAZIONALI DI NUOVE NAVI E GALLEGGIANTI PER LA PESCA, O PER IL TRASPORTO DEL PESCATO;
- b) MIGLIORAMENTO DI NAVI E DI GALLEGGIANTI ESISTENTI, MEDIANTE NUOVE ISTALLAZIONI PER USO DELLA PESCA;
- c) IMPIANTO DI STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DEL PESCE E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA PESCA;
- d) IMPIANTO DI STABILIMENTI PER LA FABBRICAZIONE DI RETI E DI ALTRI ATTREZZI DA PESCA;
- e) IMPIANTO DI MAGAZZINI PER LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL PESCATO E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE BARCHE DA PESCA; DI OFFICINE PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI E DEGLI ATTREZZI PER LA PESCA; DI MANUFATTI DI USO COLLETTIVO PER I PESCATORI;

- f) COSTRUZIONE DI MANUFATTI A TERRA OCCORRENTI PER L'IMPIANTO DI NUOVE TONNARE E DI ALTRI SISTEMI FISSI DI PESCA, E PER IL MIGLIORAMENTO DI QUELLI ESISTENTI;
- g) COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI PESCHIERE E DI ALTRI MANUFATTI PER L'ALLEVAMENTO DEL PESCE E DI ALTRI ANIMALI ACQUATICI;
- h) COSTRUZIONE DI OPERE PER L'IMPIANTO DI COLONIE DI PESCATORI IN ZONE LITORANEE DISABITATE;
- i) COSTRUZIONE DI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE.

LE CASSE DI RISPARMIO, I MONTI DI PIETÀ DI PRIMA CATEGORIA, GLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO, NONCHÉ GLI ALTRI ENTI ED ISTITUTI CHE NE SIANO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE, POSSONO COMPIERE LE OPERAZIONI DI CREDITO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. I MUTUI SARANNO GARANTITI MEDIANTE IPOTECA SUGLI IMMOBILI E SUI NATANTI. QUESTI DOVRANNO ESSERE ASSICURATI CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE, E GLI IMMOBILI, QUANDO SI TRATTI DI FABBRICATI, CONTRO QUELLI DELL'INCENDIO. PER LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO GLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO GODRANNO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, DI CUI ALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509.

IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SECONDO LE PRECEDENTI NORME NON È CUMULABILE CON ALCUN ALTRO CONCORSO, SUSSIDIO O CONTRIBUTO STATALE.

IL CONCORSO POTRÀ ESSERE ACCORDATO, ENTRO IL LIMITE DELLE DISPONIBILITÀ INDICATE DALL'ART. 93, CON PROVVEDIMENTO INSINDACABILE DEL SERVIZIO DELLA PESCA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, PREVIO ESAME DELLA CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE PER LA QUALE È DOMANDATO E SEMPRECHÈ LA DURATA DELL'OPERAZIONE NON OLTREPASSI ANNI VENTI.

LA CORRESPONSIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CESSA, VENENDO MENO LO SCOPO PER IL QUALE FU ACCORDATA.

ART. 46. (R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 5).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE È AUTORIZZATO AD EMANARE, DI CONCERTO CON QUELLI DELLE CORPORAZIONI, DELLE FINANZE, E DELLE COMUNICAZIONI, LE NORME PER RENDERE OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE DEI BATTELLI DA TRE A VENTICINQUE TONNELLATE, ADIBITI ALLA PESCA, DETERMINANDONE I LIMITI E LE MODALITÀ, QUALORA GLI ATTUALI SISTEMI DI ASSICURAZIONE RISULTASSERO INADEGUATI, IN RAPPORTO ALL'INADEGUATI, IN RAPPORTO ALL'INCREMENTO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PESCHERECCIA.

CAPO II. DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE.

ART. 47. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 8).

LE SOCIETÀ COOPERATIVE FRA PESCATORI LAVORATORI POSSONO RIUNIRSI IN CONSORZIO, SECONDO NORME DA FISSARSI PER REGOLAMENTO.

I CONSORZI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA, E LA LORO COSTITUZIONE È RICONOSCIUTA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DI CONCERTO CON QUELLO DELLE CORPORAZIONI, SU CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PESCA.

GLI ATTI COSTITUTIVI, ED OGNI SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DI ESSI, DEBONO ESSERE APPROVATI CON LE STESSA MODALITÀ.

ART. 48. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ARTICOLI 7 E 9;

R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, ART. 3, COMMA 4/A).

LE SOCIETÀ COOPERATIVE DI PESCATORI LAVORATORI, OLTRE CHE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI, GODONO, PURCHÈ RIUNITE IN CONSORZIO COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEI SEGUENTI BENEFICI:

a) DELLA ESENZIONE DALLA CASSA DI REGISTRO, AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA TABELLA C ANNESSA ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, NONCHÉ DELLE ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI STABILITE, PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE, DAGLI ARTICOLI 65 E 67 DELLA CITATA LEGGE DI REGISTRO, PURCHÈ IL CAPITALE COMPLESSIVO DI CIASCUNA SOCIETÀ NON SUPERI LE L. 500.000;

b) DELLA APPLICAZIONE AI PRESTITI, CONTRATTI A NORMA DELL'ART. 49 DELLA PRESENTE LEGGE, DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 5 (2/A COMMA) DEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 FEBBRAIO 1918, N. 386.

ESSE POSSONO INOLTRE ESSERE AMMESSE A GODERE:

c) DELLA CONCESSIONE, SU PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA, DI PREMI PER COSTRUZIONE DI SCAFI CON O SENZA MOTORI, E DI SCAFI PORTAPESE;

d) DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI O DI CONTRIBUTI CONTINUATIVI PER CINQUE ANNI, PER L'ESERCIZIO DI MAGAZZINI, PER L'ACQUISTO IN COMUNE E RIVENDITA DI ATTREZZI DEL MESTIERE E DI GENERI DI CONSUMO, PEL FUNZIONAMENTO DI STABILIMENTI O DI OIFICI NECESSARI ALL'INDUSTRIA DELLA PESCA, E PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ SPESA PER IL MAGGIOR SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PESCHERECCIA;

e) DELLA CONCESSIONE, PER GLI SCOPI DI CUI ALLA LETTERA D), DI AREE E FABBRICATI DEL DEMANIO MARITTIMO, CON IL CORRISPETTIVO DELL'ANNUO CANONE DI L. 1, E CON ESONERO DALLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO DELLE DOMANDE E DEGLI ATTI RELATIVI.

DELL'AGEVOLEZZA DI CUI ALLA LETTERA E) SONO AMMESSI A GODERE ANCHE I CONSORZI, E LE COOPERATIVE NON COSTITUITE IN CONSORZI.

ART. 49. (R. DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1924, N. 921, ART. 1).

LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, OLTRE ALLE OPERAZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI, PUÒ FARE PRESTITI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI PESCATORI LAVORATORI OD AI LORO CONSORZI, LE UNE E GLI ALTRI LEGALMENTE COSTITUITI:

- a) PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI BATTELLI, DI NAVI, E DI ATTREZZI DA PESCA;
- b) PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI E DI VENDITE;
- c) PER QUALSIASI ALTRO IMPIANTO CONCERNENTE L'INDUSTRIA DELLA PESCA, DELLA PISCICOLTURA, DELLE SPUGNE E DEL CORALLO, O DI ALTRI PRODOTTI DEL MARE O DEL DEMANIO MARITTIMO.

LA SOMMA DI L. 2.000.000, ALL'UOPO ANTICIPATA DALLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE PREDETTA, DEVE ESSERE DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI CREDITO PREVISTE NEL COMMA PRECEDENTE.

TAL SOMMA SARÀ RIMBORSATA ENTRO I TERMINI E CON I MODI STABILITI COL R. DECRETO 18 GENNAIO 1925, N. 143.

ART. 50. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 5 COMMII 1-3;

R. DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1924, N. 921, ART. 2).

IL CREDITO PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI BATTELLI E DI ATTREZZI DA PESCA, CONCESSO TANTO DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, QUANTO DA PRIVATI, È DI PIENO DIRITTO GARANTITO DA SPECIALE PRIVILEGIO LEGALE, DA COLLOCARSI DOPO QUELLI PREVISTI DALL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1816.

IL PRIVILEGIO GRAVA SULLE NAVI E SUI MATERIALI NECESSARI ALLA COSTRUZIONE, È PREFERITO A QUALUNQUE ALTRO DERIVANTE DA CONTRATTO, SALVO IL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA, SEGUE LA NAVE ED IL MATERIALE PRESSO QUALUNQUE TERZO POSSESSORE, E, NEI CASI DI PERDITA DELLE COSE, IL CREDITO SI ESERCITA CON EQUIVALENTE PRIVILEGIO SULLE INDENNITÀ DI ASSICURAZIONE.

IL CREDITO PER L'IMPIANTO DI MAGAZZINI DI DEPOSITO E DI VENDITA E PER QUALSIASI ALTRO IMPIANTO CONCERNENTE L'INDUSTRIA DELLA PESCA È ASSISTITO CON EQUIVALENTE PRIVILEGIO SULLE INDENNITÀ DI ASSICURAZIONE.

IL CREDITO PER L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI DI DEPOSITO E DI VENDITA È GARANTITO DAL PRIVILEGIO SULLE MERCI DI CUI AL R. DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1923, N. 2926.

ART. 51. (R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1923, N. 2472).

LA CONCESSIONE DI CREDITI ALLE COOPERATIVE ED AI CONSORZI PUÒ ESSERE SUBORDINATA, DALLA BANCA MUTUANTE, ALL'ASSICURAZIONE, PRESSO IMPRESE OD ENTI LEGALMENTE OPERANTI NEL REGNO, DELLA TOTALITÀ O DI PARTE DEL NAVIGLIO, DEGLI ATTREZZI E DELLE COSE DELLE SINGOLE INDUSTRIE PER LE QUALI IL PRESTITO FU EMESSO, PER TUTTI I RISCHI CUI POSSONO ANDARE SOGGETTE.

PER LA DETTA ASSICURAZIONE POSSONO ESSERE ANCHE COSTITUITE, FRA GLI INTERESSATI, ASSOCIAZIONI MUTUE, E FEDERAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI.

LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNE E DELLE ALTRE SONO DISCIPLINATI SECONDO LE NORME, IN QUANTO APPLICABILI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, E DEL RELATIVO REGOLAMENTO, OD ALTRIMENTI SECONDO LE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1923, N. 966, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 52. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART 21, COMMA 1/A).

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO SONO ESTESE AI PESCATORI, CHE ESERCITANO LA PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE ED IN QUELLE PRIVATE, SOLO QUANDO NE SIANO DIRETTAMENTE GLI IMPRENDITORI.

CAPO III. DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INC REMENTO DELLA PESCA NELL'INTERESSE GENERALE, SENZA FINE DI LUCRO.

ART. 53. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 1).

LE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO PER SCOPO IL RAGGIUNGIMENTO DI FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE NEL CAMPO DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA MARITTIMA, FLUVIALE E LACUALE, ESCLUSE LE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SINDACALE, SONO SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 54. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 2).

LE ASSOCIAZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE POSSONO PREFIGGERSI SCOPI INERENTI ALLA TUTELA ED ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO ED AGLI STUDI ED ALLA PROPAGANDA IN MATERIA DI PESCA.

A TAL FINE LE ASSOCIAZIONI ASSUMERANNO LA FORMA DI CONSORZI PER LA TUTELA DELLA PESCA.

ART. 55. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 3).

I CONSORZI PER LA TUTELA DELLA PESCA SONO VOLONTARI OD OBBLIGATORI. I CONSORZI VOLONTARI SONO COSTITUITI CON ATTO PUBBLICO E RICONOSCIUTI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE.

I CONSORZI OBBLIGATORI SONO COSTITUITI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, SENTITO IL COMITATO PERMANENTE PER LA PESCA.

ART. 56. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 4).

NON PUÒ ESSERE DI REGOLA RICONOSCIUTO O COSTITUITO SE NON UN SOLO CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA IN CIASCUNA PROVINCIA.

NEL CASO DI BACINI O DI UNITÀ IDRICHE COMPREDENTI VARIE PROVINCE, PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO O COSTITUITO UN CONSORZIO DI CARATTERE INTERPROVINCIALE. IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DETERMINA LE ZONE DI CIASCUN CONSORZIO.

ART. 57. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 5).

POSSONO FAR PARTE DEI CONSORZI, OLTRE I PRIVATI E LE SOCIETÀ ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA PESCA, IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA MEDESIMA, O COMUNQUE AVENTI INTERESSE ALL'UTILE ESERCIZIO DELLA PESCA, I DILETTANTI DI PESCA, GLI STUDIOSI DI MATERIE ATTINENTI ALLA PESCA, E GLI ENTI LOCALI.

ART. 58. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 6).

I CONSORZI SONO RETTI DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO SECONDO LE NORME DETTATE DAI RISPETTIVI STATUTI.

FANNO PARTE DI DIRITTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE;

UN UFFICIALE DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE DESIGNATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE;

UN RAPPRESENTANTE RISPETTIVAMENTE DEI SINDACATI DEI DATORI DI LAVORO E DEI PRESTATORI D'OPERA NELL'INDUSTRIA DELLA PESCA, DESIGNATI DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI NAZIONALI;

UN UFFICIALE DEL CORPO DELLE REGIE CAPITANERIE DI POSTO DESIGNATO DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, NEI CONSORZI CHE ESTENDONO LA LORO ATTIVITÀ SULLE ACQUE MARITTIME.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DAL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE.

ART. 59. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 7).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE PUÒ, CON PROPRIO DECRETO, DISPORRE CHE GLI ATTREZZI PER LA PESCA DA USARE

NELLA ZONA DI CIASCUN CONSORZIO, RELATIVAMENTE ALLE ACQUE INTERNE, SIANO, A CURA DEL CONSORZIO STESSO, MUNITI DI SPECIALE CONTRASSEGNO CHE NE ACCERTI LA CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI, E STABILIRE CHE PER TALE SERVIZIO SIA CORRISPOSTO AL CONSORZIO UNO SPECIALE DIRITTO.

NEL CASO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, LA MANCANZA DEL CONTRASSEGNO SARÀ PUNITA CON PENA PECUNIARIA DA L. 50 A 500. GLI ATTREZZI PRIVI DEL CONTRASSEGNO SARANNO SOGGETTI A SEQUESTRO E NON SARANNO RESTITUITI SE NON DOPO CHE SIANO STATI MUNITI DEL CONTRASSEGNO A RICHIESTA E SPESE DEL CONTRAVVENTORE.

ART. 60. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 8).

I CONSORZI TRAGGONO I MEZZI FINANZIARI OCCORRENTI AL LORO FUNZIONAMENTO DALLE QUOTE SOCIALI, DAI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 59, DAI CONTRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI E DALLE ENTRATE EVENTUALI.

PER ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI, IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PUÒ CONCEDERE UN CONTRIBUTO NON SUPERIORE ALL'AMMONTARE DEI REDDITI DEL CONSORZIO OTTENUTI COME SOPRA.

A TAL FINE, I CONSORZI SONO TENUTI A COMUNICARE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE I LORO BILANCI.

ART. 61. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 9).

QUALORA UN CONSORZIO VOLONTARIO OD OBBLIGATORIO NON CORRISPONDA ALLE FINALITÀ PER LE QUALI È STATO ISTITUITO, OVVERO QUANDO SIANO CONSTATATE GRAVI IRREGOLARITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE DI ESSO, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE HA FACOLTÀ DI SCIogliere IL RELATIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI NOMINARE UN COMMISSARIO, IL QUALE ASSUME LA TEMPORANEA GESTIONE DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 62. (LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 2884, ART. 10).

LE ATTUALI ASSOCIAZIONI PER LA PESCA, ANCHE SE ERETTE IN ENTE MORALE O RICONOSCIUTE IN FORZA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI, SARANNO TRASFORMATE IN CONSORZI, IN CONFORMITÀ DELLA PRESENTE LEGGE.

CAPO IV. DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI E DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 63. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 36).

D'ACCORDO COL MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE POSSONO ESSERE ISTITUITE, NEI PRINCIPALI CENTRI PESCHERECCI, SCUOLE SPECIALI PER L'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DELLA PESCA E PER L'ISTRUZIONE DEI PESCATORI.

A CURA DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, D'ACCORDO CON QUELLO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NELLA PARTE DEI PROGRAMMI DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE SCUOLE ELEMENTARI RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA STORIA NATURALE, È INSERITO UN CENNO SULLA COLTURA DELLE ACQUE IN GENERE, CON RIFERIMENTO SPECIALE ALL'INDUSTRIA DELLA PESCA.

PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PUÒ FAR TENERE DEI RAPIDI CORSI SPECIALI E TEMPORANEI PRESSO GLI ISTITUTI E LABORATORI DA ESSO DIPENDENTI, PRESSO QUELLI DEL REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO E PRESSO GLI ISTITUTI NAUTICI.

PER LA DIFFUSIONE DELLE DISCIPLINE INERENTI AL PROGRESSO DELLA PESCA, DI COMUNE INTESA E COL CONCORSO DEL REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO, POSSONO ESSERE ISTITUITI QUATTRO INCARICHI DI INSEGNAMENTO D'INDOLE SUPERIORE, RISPETTIVAMENTE DI OCEANOGRAFIA FISICA, DI OCEANOGRAFIA BIOLOGICA, DI BIOLOGIA APPLICATA ALLA PESCA E DI NAVIGAZIONE, CON SPECIALE RIGUARDO ALLO SVILUPPO DELLA PESCA A MOTORE. GLI INCARICATI DEBONO TENERE CONFERENZE DI VOLGARIZZAZIONE ANCHE NEI PRINCIPALI CENTRI PESCHERECCI.

ART. 64.

(LEGGE 11 LUGLIO 1904, N. 378, ART. 3, LETTERA A); LEGGE 24 MARZO 1921,

N. 312, ART. 34, COMMA PENULTIMO).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PROMUOVE ED ATTUA, ANCHE D'ACCORDO CON GLI ALTRI STATI INTERESSATI, STUDI ED INDAGINI SULLE CONDIZIONI FISICO-BIOLOGICHE DELLE ACQUE E SUGLI EFFETTI DEI DIVERSI METODI ED ISTRUMENTI PESCHERECCI, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DELLA PESCA E DEI PESCATORI; ARMONIZZA LA PROPRIA ATTIVITÀ CON QUELLA DEL REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO E DI ALTRI ISTITUTI DEL GENERE, E PROVVEDE, D'INTESA CON ESSI, ALLA REDAZIONE DELLE CARTE PESCHERECCIE E DEI PORTOLANI DI PESCA.

ART. 65. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 37).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PROMUOVE E SUSSIDIA PUBBLICAZIONI, ANCHE PERIODICHE, LE QUALI ABBIANO PER ISCOPO L'EDUCAZIONE DEI PESCATORI E LA DIFFUSIONE DI TUTTO QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIA DELLA PESCA; E PUÒ PUBBLICARE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA PESCA, DEGLI ISTITUTI DI IDROBIOLOGIA APPLICATA ALLA PESCA, E DEI REGI STABILIMENTI ITTIOTENICI, CON LA STATISTICA DEI RIPOPOLAMENTI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, DALLE SOCIETÀ DI PESCA, DALLE COOPERATIVE E DAI PRIVATI, IN ACQUE PUBBLICHE E POSSIBILMENTE ANCHE IN ACQUE PRIVATE.

IL MINISTERO PUÒ PARIMENTI PUBBLICARE STUDI E RELAZIONI SULLE INDAGINI ESEGUITE DAGLI ISTITUTI DI IDROBIOLOGIA APPLICATA

ALLA PESCA, CHE ABBIANO IMPORTANZA SCIENTIFICA, TECNICA, PRATICA ED ECONOMICA.

CAPO V. DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI.

ART. 66. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 10).

LE IMPRESE CHE, CON QUALUNQUE NUMERO DI OPERAI PESCATORI, ESERCITANO LA PESCA, CON O SENZA NAVI E GALLEGGIANTI DI QUALSIASI SPECIE, SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51, SUGLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO, E NEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1918, N. 1825, IN QUANTO NON SIA DIVERSAMENTE PROVVEDUTO DALLA PRESENTE LEGGE.

TRA LE IMPRESE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO COMPRESSE TANTO QUELLE ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA, LITORANEA O D'ALTO MARE, NON CONSIDERATE DALL'ART. 1, N. 2, DELLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51, QUANTO QUELLE ESERCENTI LA PESCA LACUALE E FLUVIALE.

ART. 67. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 11).

SONO CONSIDERATI IMPRENDITORI, OLTRE LE AZIENDE INDIVIDUALI O COLLETTIVE, COMPRESSE LE SOCIETÀ COOPERATIVE CHE ESERCITANO DIRETTAMENTE L'INDUSTRIA DELLA PESCA, ANCHE I PROPRIETARI O ARMATORI, I QUALI CONCEDONO AGLI OPERAI PESCATORI LE LORO NAVI O GALLEGGIANTI E GLI ATTREZZI PESCHERECCI, CON O SENZA IL LORO PERSONALE INTERVENTO NELLE OPERAZIONI DI PESCA, RICEVENDO UN QUALSIASI CORRISPETTIVO, IN DENARO O IN NATURA, COME PARTECIPAZIONE AL PRODOTTO DELLA PESCA.

ART. 68. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 12).

AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GL'INFORTUNI SUL LAVORO È CONSIDERATO OPERAIO PESCATORE:

- a) CHIUNQUE, IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO E CON RIMUNERAZIONE FISSA O A COTTIMO O CON PARTECIPAZIONE AL PRODOTTO, ANCHE SE CORRISPOSTA IN TUTTO O IN PARTE IN NATURA, È OCCUPATO NELLE OPERAZIONI DI PESCA MARITTIMA LITORANEA O D'ALTO MARE, LACUALE O FLUVIALE, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI ORMEGGIO, DISORMEGGIO O DI NAVIGAZIONE DELLA NAVE O DEL GALLEGGIANTE DESTINATO ALLA PESCA;
- b) CHIUNQUE, NELLE STESSE CONDIZIONI, ANCHE SENZA PARTECIPARE MATERIALMENTE AL LAVORO, SOPRAINTENDE DURANTE LE OPERAZIONI DI PESCA AL LAVORO DEGLI ALTRI, PURCHÈ LA SUA MERCEDE FISSA, RAGGUAGLIATA AD ANNO, NON SUPERI LE L. 3600;

c) L'APPRENDISTA O MOZZO, CON O SENZA RIMUNERAZIONE, CHE PARTECIPI AL LAVORO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LETTERA A).

ART. 69. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 13).

QUANDO, PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA PESCHERECCIA, NON SIA POSSIBILE APPLICARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51, E NEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1918, N. 1825, RELATIVO AL CALCOLO DELL'AMMONTARE DELLA RIMUNERAZIONE CHE DEVE SERVIRE DI BASE AL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE E AL COMPUTO DELLE INDENNITÀ PER INFORTUNIO, LA RIMUNERAZIONE STESSA È DETERMINATA IN BASE A TABELLE DI SALARI MEDI, O CONVENZIONALI, DA STABILIRSI DAL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI CONCERTO CON QUELLO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SECONDO LE NORME CHE SARANNO FISSATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 70. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 14).

LE PERSONE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE, SECONDO GLI ARTICOLI PRECEDENTI, DEBONO ESSERE ASSICURATE PRESSO LA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO, FATTA ECCEZIONE PER I CASI SEGUENTI:

1/A CHE ESISTA, OPPURE SIA IN SEGUITO COSTITUITO, UN SINDACATO OBBLIGATORIO DI ASSICURAZIONE MUTUA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51;

2/A CHE SI TRATTI DI IMPRESE SOGGETTE, PER UNA PARTE DEI PROPRI DIPENDENTI, ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE SECONDO LO ARTICOLO 1, N. 2, DELLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, N. 51, NEL QUAL CASO LE PERSONE, PER LE QUALI VIENE STABILITO CON LA PRESENTE LEGGE L'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE, POSSONO ESSERE ASSICURATE PRESSO LO STESSO ISTITUTO, AL QUALE SONO ASSICURATI GLI ALTRI DIPENDENTI.

SONO NULLI I CONTRATTI STIPULATI PRESSO UN ENTE DIVERSO DALLA CASSA NAZIONALE O DA UN SINDACATO OBBLIGATORIO, IN TUTTI I CASI NEI QUALI, AI TERMINI DEL PRESENTE ARTICOLO, L'ASSICURAZIONE DOVEVA ESSERE STIPULATA PRESSO LA CASSA NAZIONALE O UN SINDACATO OBBLIGATORIO. LA NULLITÀ PUÒ ESSERE ECCEPITA SOLTANTO DAGLI IMPRENDITORI CONTRAENTI, DALLE PERSONE ASSICURATE E DALLA CASSA NAZIONALE O DAL SINDACATO OBBLIGATORIO ESERCITANTE NEL TERRITORIO, I QUALI POTRANNO PROVOCARE I RELATIVI PROCEDIMENTI PENALI.

ART. 71. (LEGGE 24 MARZO 1921, N. 312, ART. 15 E ART. 21, COMMA 2/A).

È DATA FACOLTÀ AL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI EMANARE, DI CONCERTO COL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, UNO SPECIALE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO.

CON IL PREDETTO REGOLAMENTO SARANNO ALTRESÌ STABILITE LE NORME PER LA VIGILANZA, CHE VERRÀ ESERCITATA DAL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, E POTRANNO ESSERE STABILITE NORME SPECIALI PER IL PAGAMENTO DEI PREMI.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO SI APPLICANO ANCHE PER LA PESCA IN ACQUE PUBBLICHE, ED IN QUELLE SOGGETTE A DIRITTI PRIVATI ED ESCLUSIVI DI PESCA.

CAPO VI. DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE. \$T)DELLA VEN DITA ALL'INGROSSO.

ART. 72. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 1).

I COMUNI LITORANEI, NEI QUALI LA QUANTITÀ ANNUALMENTE SBARCATI DEI PRODOTTI PESCHERECCI SUPERI IN MEDIA LE TRECENTO TONNELLATE, ED I COMUNI NEI QUALI IL CONSUMO ANNUO DI TALI PRODOTTI SUPERI IN MEDIA LE TONNELLATE CINQUANTA, HANNO OBBLIGO DI ORGANIZZARE, SECONDO LE NORME SEGUENTI, IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI STESSI, E, OVE OCCORRA, DI COSTRUIRE I RELATIVI IMPIANTI.

IL GIUDIZIO SULLA IDONEITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COSTRUZIONE SUDDETTE SPETTA INSINDACABILMENTE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 73. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 2).

OGNI MERCATO ALL'INGROSSO È DISCIPLINATO DA UN REGOLAMENTO COMUNALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SANITARIO.

ART. 74. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 3).

AD OGNI MERCATO SOPRAINTENDE UN DIRETTORE NOMINATO DAL COMUNE.

SONO SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA ED AL CONTROLLO DEL DIRETTORE DEL MERCATO LA GESTIONE DEI COMMISSIONARI, LE OPERAZIONI CHE SI COMPIONO NEL MERCATO E LE ALTRE CHE HANNO ATTINENZA CON ESSO.

LE VENDITE VENGONO DI REGOLA ESEGUITE PER LOTTI DI SPECIE OMOGENEE COL METODO DELL'ASTA PUBBLICA, ED IL PREZZO VIENE PROCLAMATO AD ALTA VOCE.

FRA I SERVIZI GENERALI CHE DEBONO ESSERE ORGANIZZATI NEL MERCATO S'INTENDONO COMPRESI QUELLI DI POLIZIA, QUELLO STATISTICO, QUELLO SANITARIO ED IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI.

LE DIREZIONI DI MERCATO STABILIRANNO UN RECIPROCO SCAMBIO DI NOTIZIE SULLE QUANTITÀ E SUI PREZZI DELLE MERCI.

DEI RISULTATI DELLE ASTE VIENE REDATTO APPOSITO BOLLETTINO DA AFFIGGERE AL PUBBLICO.

ART. 75. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 4).

IL PODESTÀ NOMINA, ANNUALMENTE, UNA COMMISSIONE CON RAPPRESENTANZA DEI PRODUTTORI, DEI COMMISSIONARI E DEI RIVENDITORI, PER DAR PARERE SUGLI ARGOMENTI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DEL MERCATO CHE IL PODESTÀ MEDESIMO INTENDA DI SOTTOPORRE AL SUO ESAME.

ART. 76. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 5).

I PRODUTTORI POSSONO PROVVEDERE ALLA VENDITA O DIRETTAMENTE, O VALENDOSI DELL'OPERA DI COMMISSIONARI. NEL PRIMO CASO LE ASTE SONO ESEGUITE DA AGENTI ASTATORI, I QUALI SONO NOMINATI DAL COMUNE ANCHE QUANDO RICORRA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 81.

IL NUMERO DEI POSTI DI COMMISSIONARIO VIENE DETERMINATO DAL COMUNE, IL QUALE CONFERISCE I POSTI STESSI A PERSONE CHE PRESENTINO I MIGLIORI REQUISITI DI MORALITÀ E DI IDONEITÀ.

PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI COMMISSIONARIO E PER LA NOMINA DEGLI ASTATORI SONO PREFERITE LE PERSONE DESIGNATE DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI, CHE DIANO AFFIDAMENTO DI RECARRE SUL MERCATO NOTEVOLI QUANTITATIVI DI MERCI.

IN CASI PARTICOLARI LE DIREZIONI DI MERCATO POSSONO ESSERE AUTORIZZATE DALL'AUTORITÀ COMUNALE AD ESERCITARE LA FUNZIONE COMMISSIONARIA.

ART. 77. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 6).

IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI COMMISSIONARI È FATTO PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI CINQUE.

IL CONFERIMENTO STESSO È RINNOVATO QUANDO IL COMMISSIONARIO ABBA OTTEMPERATO A TUTTI GLI OBBLIGHI ASSUNTI.

DEI POSTI DI COMMISSIONARIO NON È CONSENTITA LA CESSIONE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ COMUNALE.

LA PROVVISORIE DA CORRISPONDERE DA PARTE DEI PRODUTTORI AI COMMISSIONARI, PER LE VENDITE ESEGUITE DA QUESTI ULTIMI, NON PUÒ SUPERARE IL 5 PER CENTO DEL PREZZO DI DELIBERAZIONE DEI PRODOTTI.

ART. 78. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 7).

I COMMISSIONARI SONO TENUTI A VERSARE UNA CAUZIONE ENTRO I LIMITI DA L. 2000 A L. 25.000.

LA CAUZIONE S'INTENDE PRESTATATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO E DEL PAGAMENTO DELLE EVENTUALI PENALITÀ.

ART. 79. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 8).

PER SOPPERIRE ALLE SPESE DEI SERVIZI DI MERCATO PUÒ ESSERE IMPOSTO:

- a) IL PAGAMENTO DI UN DIRITTO D'ASTA, NON SUPERIORE ALL'UNO E MEZZO PER CENTO DEL PREZZO DI DELIBERAZIONE, A CARICO DI CHI VENDA DIRETTAMENTE I PROPRI PRODOTTI;
- b) IL PAGAMENTO DI UN DIRITTO DI MERCATO, NON SUPERIORE ALL'UNO E MEZZO PER CENTO DEL PREZZO SUDDETTO, A CARICO DI CHI VENDA I PROPRI PRODOTTI, TANTO DIRETTAMENTE, QUANTO PER MEZZO DI COMMISSIONARI;
- c) UN DIRITTO DI POSTEGGIO A CARICO DEI COMMISSIONARI.

ART. 80. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 9).

È CONSENTITO INDIRIZZARE I PRODOTTI AL MERCATO ALL'INGROSSO, SENZA DESIGNARE L'INCARICATO DELLA VENDITA. TALI PRODOTTI SONO DALLA DIREZIONE DEL MERCATO AFFIDATI, PER LA VENDITA, AD UNO DEI COMMISSIONARI, E, QUANDO LA DIREZIONE STESSA ABBA LA FACOLTÀ INDICATA NELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 76, SONO VENDUTI DIRETTAMENTE.

ART. 81. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 10).

L'ASSUNZIONE DEI SERVIZI GENERALI DI MERCATO, QUANDO IL COMUNE NON LI ESERCITI DIRETTAMENTE, PUÒ ESSERE AFFIDATA AD ENTI, A SOCIETÀ ED A PRIVATI. LE RELATIVE CONVENZIONI SONO SOGGETTE ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 82. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 11).

AI COMUNI CHE DEBBANO PROCEDERE ALLA COSTRUZIONE OD ALLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO O DEGLI IMPIANTI DI MERCATO POTRÀ ESSERE CONSENTITO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI ELEVARE IL DIRITTO DI MERCATO FINO AL MASSIMO DEL DUE E MEZZO PER CENTO, PER IL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AD OTTENERE L'AMMORTAMENTO DELLE SPESE OCCORSE.

I PROGETTI TECNICI RELATIVI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 83. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 12).

PRESSO OGNI MERCATO È ISTITUITA UNA CASSA DEL MERCATO CHE GESTISCE I SERVIZI DI TESORERIA, CON UNA PROVVISORIE DA DETERMINARE IN RELAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO.

LA GESTIONE DELLA CASSA È AFFIDATA AD UN ISTITUTO DI CREDITO CON L'OBBLIGO DI COMPIERE, NEL MERCATO STESSO, OPERAZIONI DI PICCOLO CREDITO A FAVORE DEI PRODUTTORI E DEI VENDITORI.

IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEL SERVIZIO DI CREDITO È REGOLATO CON APPOSITA CONVENZIONE DA STIPULARSI CON L'AUTORITÀ COMUNALE E DA APPROVARSI DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

IN CASI ECCEZIONALI IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE HA FACOLTÀ DI DISPENSARE DALL'OSSERVANZA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

L'ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI CASSA È SUBORDINATA ALLE NORME DELL'ART. 9 DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, IN QUANTO GLI ISTITUTI DI CREDITO GESTORI SIANO GIÀ SOTTOPOSTI ALL'OSSERVANZA DEL DECRETO STESSO.

ART. 84. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART 13).

NEL CASO DI CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI MERCATO L'AUTORITÀ COMUNALE, SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI STABILITE DA ALTRE LEGGI, PUÒ:

- a) INIBIRE, TEMPORANEAMENTE, O PERMANENTEMENTE, L'INGRESSO DI CHICCHESIA NEL MERCATO;
- b) SOSPENDERE DALLE FUNZIONI, FINO A TRE MESI, I COMMISSIONARI E REVOCARE LA LORO NOMINA;
- c) APPLICARE PENE PECUNIARIE FINO A L. 1000.

LA STESSA AUTORITÀ COMUNALE PUÒ REVOCARE LA NOMINA DEI COMMISSIONARI QUANDO ESSI, PUR NON CONTRAVVENENDO AL REGOLAMENTO DEL MERCATO, SIANO INADEMPIENTI CIRCA GLI ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALLE LORO FUNZIONI.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO EMANATO DALL'AUTORITÀ COMUNALE, AI TERMINI DEL PRESENTE ARTICOLO, È AMMESSO SOLTANTO RICORSO GERARCHICO AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, ENTRO UN MESE DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO.

ART. 85. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 14).

PER LE CONCESSIONI DI AREE E DI MANUFATTI DI PERTINENZA DEL DEMANIO MARITTIMO, OCCORRENTI PER I MERCATI, SARÀ PROVVEDUTO DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE, D'INTESA CON IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI IN CONFORMITÀ DELLE NORME DEL CODICE E DEL REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. IL CANONE PER LE SUDDETTE CONCESSIONI VIENE DETERMINATO, IN OGNI CASO, NELLA MISURA INDICATA DALL'ART. 48, LETTERA E), DELLA PRESENTE LEGGE.

§T)DELLA VENDITA AL DETTAGLIO.

ART. 86. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 15).

IN TUTTI I COMUNI, NEI QUALI IN CONSUMO ANNUO DEI PRODOTTI DELLA PESCA SUPERI LA MEDIA INDICATA NELL'ARTICOLO 72, LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI STESSI DEVE ESSERE DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, DA APPROVARSI DAL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA.

NELLE CITTÀ CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI È OBBLIGATORIA L'ISTITUZIONE DI UN MERCATO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO, E NELLE CITTÀ CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 300 MILA ABITANTI DI ALMENO DUE MERCATI PER LA VENDITA STESSA.

ART. 87. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 16).

È IN OGNI CASO AMMESSA LA VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DA PARTE DEI PRODUTTORI, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILIRÀ IN PROPOSITO.

PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA, IL DIRETTORE DEL MERCATO ALL'INGROSSO, IN CASI SPECIALI, PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DALL'AUTORITÀ COMUNALE A CONCEDERE LICENZE PROVVISORIE DELLA VALIDITÀ NON MAGGIORE DI DUE GIORNI, ANCHE IN DEROGA AL DISPOSTO DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174.

§T)DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 88. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 17).

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE HA FACOLTÀ DI INVIARE UN COMMISSARIO:

- a) PER PROCEDERE DI UFFICIO ED A SPESE DEL COMUNE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO ED ALLA COSTRUZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI, QUANDO IL DETTO COMUNE NON VI PROVVEDA, O NON VI PROVVEDA ADEGUATAMENTE, NEL TERMINE A TAL UOPO FISSATO DALLO STESSO MINISTERO;
- b) PER PROCEDERE, DI UFFICIO E A SPESE DEL COMUNE, ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO, QUANDO TALE REGOLAMENTO NON SIA STATO INVIATO NEL TERMINE FISSATO DAL MINISTERO, E COMUNQUE NON OLTRE SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927.

ART. 89. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 18).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA HA FACOLTÀ DI INVIARE UN COMMISSARIO PER PROCEDERE, DI UFFICIO ED A SPESE DEL COMUNE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI DI VENDITA AL DETTAGLIO ED ALLA COMPILAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO, QUANDO A CIÒ NON SIASI PROVVEDUTO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI DALLA

PUBBLICAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, O, A GIUDIZIO INSINDACABILE DELLO STESSO PREFETTO, NON SIASI PROVVEDUTO IN MODO IDONEO.

ART. 90. (R. DECRETO-LEGGE 4 APRILE 1929, N. 927, ART. 19).

OLTRE ALLE NORME CHE POTRANNO ESSERE STABILITE NEI REGOLAMENTI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 73, IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PUÒ DISPORRE, PER DETERMINATE LOCALITÀ, PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI PESCHERECCI FUORI DEI MERCATI.

CAPO VII. PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

ART. 91.

(LEGGE DI BILANCIO, E R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 2, CAPOV.).

PER LE SPESE INERENTI AL FUNZIONAMENTO DEI REGI STABILIMENTI ITTIOGENICI E DEL REGIO LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA, ED ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA PRESENTE LEGGE, ESCLUSE QUELLE DI CUI ALLE LETTERE A), B), E C) DELL'ART. 44, E DI CUI ALL'ART. 45, E ISCRITTO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, IN CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO, LO STANZIAMENTO ORDINARIO DI L. 1.800.000.

ART. 92. (R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 2, COMMA 1/A).

PER GLI SCOPI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DELL'ART. 44, NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE È ISCRITTA IN VIA STRAORDINARIA, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI FINO AL 1949-50, LA SOMMA DI L. 1.380.000.

ART. 93. (R. DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1931, N. 149, ART. 4).

PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DEI PRESTITI DI CUI ALL'ART. 45, SARANNO STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEGLI ESERCIZI SOTTOINDICATI, LE SOMME A LATO DI CIASCUNO SEGNATE:

ESERCIZIO 1931-32 L. 235.000

ESERCIZIO 1932-33 L. 370.000

ESERCIZIO 1933-34 L. 506.000

ESERCIZIO 1934-35 L. 641.000

ESERCIZIO 1935-36 L. 776.000

ESERCIZIO 1936-37 L. 911.000

ESERCIZIO 1937-38 L. 1.047.000

ESERCIZIO 1938-39 L. 1.182.000
ESERCIZIO 1939-40 L. 1.317.000
ESERCIZIO 1940-41 L. 1.352.000
ESERCIZIO 1941-42 L. 1.288.000
ESERCIZIO 1942-43 L. 1.223.000
ESERCIZIO 1943-44 L. 1.159.000
ESERCIZIO 1944-45 L. 1.094.000
ESERCIZIO 1945-46 L. 1.030.000
ESERCIZIO 1946-47 L. 965.000
ESERCIZIO 1947-48 L. 901.000
ESERCIZIO 1948-49 L. 836.000
ESERCIZIO 1949-50 L. 772.000
ESERCIZIO 1950-51 L. 707.000
ESERCIZIO 1951-52 L. 637.000
ESERCIZIO 1952-53 L. 566.000
ESERCIZIO 1953-54 L. 495.000
ESERCIZIO 1954-55 L. 425.000
ESERCIZIO 1955-56 L. 354.000
ESERCIZIO 1956-57 L. 283.000
ESERCIZIO 1957-58 L. 212.000
ESERCIZIO 1958-59 L. 142.000
ESERCIZIO 1959-60 L. 71.000

*VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE:
ACERBO.*
